

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del Segretario dott. Roberto Occhipinti, nato a Novara il 16/4/1961,

PRENDE ATTO

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi e fatto salvo il rispetto delle norme di pianificazione urbanistico-territoriale – che con concessione del 29/8/1978 registrata a Novara il 29/08/1978 al n. 3914, il COMUNE DI FARA NOVARESE, cod. fisc n. 00429030034, legalmente rappresentato dall'Assessore Aldo Portigliotti (per conto del Sindaco sig. Maurilio Spagnolini), nato a Fara Novarese il 16/12/1932, autorizzato con deliberazione C.C. n. 127 del 9/5/1978, divenuta esecutiva ai sensi di legge, proprietario dei fondi interessati alla concessione iscritti nel catasto del Comune di Fara Novarese, ha costruito e conservato le seguenti opere:

- a) tombinatura dell'alveo della roggia Canturina in via Giuseppe Garibaldi per una lunghezza di m. 40 mediante tubazione in c.a. del diametro interno di cm 120;
- b) sottopasso alla roggia Mora in via Martiri della Libertà per una lunghezza di m 10 (sottopassante trasversalmente l'alveo della roggia) mediante tubazione in c.a. del diametro interno di cm 60 e relativi muri di rivestimento di entrambe le sponde a protezione del sottopasso per la lunghezza di m 12;

- in data 12/10/2015 l'UNIONE NOVARESE 2000 C.F./p.iva 01894130036 con sede a Caltignaga in via Roma, 16 – rappresentata dal suo Responsabile d'Area Tecnica arch. DEPAOLI Giampietro nato a Galliate il 4/11/1962, ha presentato domanda di rinnovo della concessione.

PREMESSO CHE

- con Convenzione Generale 15/5/2012, registrata a Novara l'1/6/2012, l'Associazione ha regolato con Acqua Novara VCO S.p.A., con decorrenza 1/1/2012, i rapporti di natura economica nonché la gestione manutentiva riguardanti le interferenze con la rete irrigua consorziale di infrastrutture e scarichi fognari comunali gestiti dalla medesima Società, tra cui quello del Comune di Fara Novarese;

- conseguentemente, le obbligazioni qui previste in materia di pagamenti e manutenzioni si intendono a carico di Acqua Novara Vco, finché sarà in essere il succitato rapporto di gestione.

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate, rispettivamente, "Associazione" e "Concessionario", danno atto che le opere di cui sopra dovranno essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

1) Nessuna modifica potrà essere apportata dal Concessionario alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione

2) Nel caso l'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., informa il Concessionario - con ciò assolvendo qualsiasi onere derivante da tale disposizione di legge - circa i rischi insiti nello svolgimento di lavori interessanti i corsi d'acqua e loro pertinenze con pericolo di:

- "colpi d'acqua" di differente portata generati da cause diverse;
- infezioni per contatto con acque inquinate colanti nei corsi d'acqua;
- franamenti di sponda o cedimenti dei rivestimenti spondali;
- scariche elettriche per induzione o per contatto diretto con linee aeree o

interrate;

- scoppi, incendi, sversamenti per intercettazione accidentale di linee tecnologiche, aeree o interrato, per il trasporto di gas o idrocarburi;
- caduta di materiali da manufatti o strutture comunque denominate che sovrappassano i corsi d'acqua;
- punture di insetti presenti nell'habitat di campagna;
- infezioni alle vie respiratorie dovute all'attività di concimazione e diserbo nell'ambito delle attività agricole.

Il Concessionario dovrà conseguentemente dotarsi o dotare il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori di tutti gli strumenti di protezione individuale necessari ad evitare gli incidenti dovuti ai rischi di cui sopra o informare di tali rischi la ditta eventualmente incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

3) Eventuali nuovi lavori saranno eseguiti dal Concessionario a regola d'arte, per mezzo di Ditta specializzata secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza del Personale tecnico dell'Associazione, alle cui prescrizioni il Concessionario stesso dovrà uniformarsi, anche se dette prescrizioni comportassero modificazioni al progetto riconosciute opportune all'atto della sua esecuzione.

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e fine di eventuali nuovi lavori che dovranno essere comunque eseguiti – in accordo con l'Ufficio Zonale competente dell'Associazione – in periodi tali da non ostacolare il regolare deflusso delle acque e l'esercizio dell'attività irrigatoria; il tutto valutando altresì l'eventuale necessità di ottenere particolari permessi per la messa in asciutta dei canali e/o per consentire il recupero della fauna ittica.

Il Concessionario si impegna inoltre a eseguire, entro trenta giorni

dalla richiesta dell'Associazione, per mezzo di Ditta specializzata e a proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere concesse che si rendessero necessarie in concomitanza o a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria del canale

4) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture concesse, che sono state realizzate a cura e spese del Concessionario.

Lo stesso assicura di aver provveduto direttamente a richiedere le autorizzazioni (permesso di costruire ecc.) e a espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie (denuncia al competente Ufficio Regionale per le opere in c.a. ecc.), sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

5) Sono a esclusivo carico del Concessionario le spese di costruzione di tutte le opere dipendenti dalla concessione.

Farà carico al Concessionario l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione per mezzo di Ditta specializzata e a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere concesse, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti le sponde e l'alveo del canale.

Il Concessionario dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle acque.

6) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione, anche senza costituire in mora il Concessionario, avrà diritto di provvedere essa stessa,

sia direttamente che a mezzo di Impresa, a quanto prescritto nella concessione a spese del Concessionario medesimo, il quale dovrà rimborsare l'importo nel termine di giorni 20 dalla sua notificazione.

7) Il Concessionario sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione e i terzi di qualunque danno possa essere causato dalla costruzione, dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere concesse e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti nell'acquedotto su cui sono costruite.

Al Concessionario farà carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Concessionario dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

8) Il Concessionario non potrà immettere scarichi di sorta nei cavi di pertinenza dell'Associazione senza la formale autorizzazione dell'Associazione stessa.

9) La presente concessione - che si dichiara fatta a titolo precario - è accordata per anni 19 e 10 mesi e ha decorrenza dal 1° marzo 2015 e scadenza al 31 dicembre 2034; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso della roggia, riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

10) Qualora la concessione non sia rinnovata alla scadenza e altresì nel caso di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Concessionario sia per revoca da parte

dell'Associazione, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere al Concessionario stesso di provvedere, a sue cura e spese, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al ripristino a regola d'arte dell'alveo e delle sponde della roggia. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione.

11) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il Concessionario dovesse cedere ad altro Ente la titolarità o la gestione della strada di cui trattasi e delle opere oggetto della presente concessione, avrà l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'Ente subentrante non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

12) A partire dalla prossima asciutta del cavo e fino a quando avrà vigore la presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere, a sue cura e spese, all'esecuzione delle ricorrenti operazioni di spurgo e taglio erbe del tratto di acquedotto interessato dalle opere concesse e di trasporto a rifiuto del materiale risultante dallo spurgo e taglio erbe medesimi. Tali operazioni dovranno essere ultimate entro il termine di dieci giorni dall'inizio di ciascuna asciutta, sia primaverile sia autunnale.

Nel caso in cui il Concessionario non ottemperasse tempestivamente a tale obbligo, l'Associazione, anche senza costituirlo in mora, avrà facoltà di provvedere essa stessa, sia direttamente che a mezzo di Impresa e a

spese del Concessionario medesimo, allo spurgo e taglio erbe del tratto di acquedotto interessato dalle opere concesse. Quest'ultimo dovrà rimborsare all'Associazione la spesa da essa sostenuta, maggiorata di ogni onere di legge, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del relativo conto.

Qualora, per i motivi sopra specificati, le operazioni di spurgo e taglio erbe fossero eseguite direttamente dall'Associazione o da impresa di sua fiducia, queste avranno la facoltà di depositare il materiale estratto dal cavo sul suolo del Concessionario, che dovrà provvedere, a sue cura e spese, a farlo rimuovere entro il termine di otto giorni dalla data di effettuazione delle stesse operazioni.

Nel caso in cui il Concessionario, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare di oltre venti giorni dalla data della notificazione il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, la concessione si intenderà automaticamente e immediatamente risolta e il Concessionario medesimo dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato dell'acquedotto, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Concessionario di corrispondere all'Associazione il rimborso medesimo, maggiorato dell'indennità di mora e di ritardato pagamento.

13) Il Personale dell'Associazione continuerà ad avere libero accesso alla proprietà del Concessionario per la sorveglianza e per l'effettuazione degli eventuali interventi che si rendessero opportuni sul tratto di acquedotto interessato dalle opere concesse.

14) La presente concessione è rilasciata a titolo gratuito, fintantoché sussisterà il citato rapporto di gestione con Acqua Novara e VCO S.p.A..

15) Sono a carico del Concessionario le spese di stipulazione del presente atto, quelle per le eventuali registrazione e trascrizione dello stesso e altresì quelle per le copie autentiche occorrenti.

16) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto.

18) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in Novara, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

IL SEGRETARIO

(dr. Roberto Occhipinti)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

UNIONE NOVARESE 2000

(arch. Giampietro Depaoli)